

CITTÀ DI  
VENEZIA



Il Comandante Generale  
del Corpo di Polizia Locale

Prot. n. OR. 75/2020  
PG n. 75871/2020

del 4/2/2020

**Oggetto:** Misure a tutela della circolazione pedonale in Venezia Centro Storico in occasione del *Carnevale 2020* nel periodo dal 08 febbraio al 25 febbraio 2020 - Ordinanza Dirigenziale.

## IL COMANDANTE GENERALE

**Premesso** che dal 08 febbraio al 25 febbraio 2020 avranno luogo in Venezia le manifestazioni del Carnevale che richiamano un gran numero di persone;

**Considerato** che per la tutela della sicurezza delle persone e per la regolarità dei flussi pedonali potrà rendersi necessario attuare temporanei obblighi e divieti al transito su singole vie e calli;

**Visti** l'art.107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" e l'art. 21 bis della Legge 7 agosto 1990 n.241;

**Visto** l'art. 17 paragrafo "i" Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia

## ORDINA

Nel periodo dal 08 febbraio al 25 febbraio 2020, in caso di notevole afflusso di persone nelle località interessate dalle manifestazioni e spettacoli del Carnevale, tale da compromettere la sicurezza e la fluidità della circolazione pedonale, il personale della Polizia Locale ha la facoltà di dirottare il traffico pedonale ed organizzarlo mediante l'istituzione di sensi unici e di temporanei obblighi e divieti, facendo transennare, se necessario, le aree interdette, inibendo l'accesso in determinate zone ove la presenza ed il transito di persone potrebbe creare pericolo alla pubblica incolumità.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso il pagamento, per tutti gli obbligati, entro 60 giorni dalla contestazione di una somma in misura ridotta di euro 50,00 pari al doppio del minimo.

Gli organi di polizia sono incaricati di assicurare il rispetto della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241-90, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per giorni 15, verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito Internet del Comune di Venezia "www.comune.venezia.it".

**Il Comandante Generale**  
**Gr. Uff. dott. Marco Agostini**



Responsabile dell'Istruttoria: Comm. Principale Dott. Gianfranco Zarantonello